

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZIONE ESECUZIONI CIVILI
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Nella procedura n. omissis/ 2016 R.G. Esecuzioni

esaminati gli atti e letta, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione presso terzi formulata unitamente al ricorso in opposizione depositato nell'interesse di DEBITORE ESECUTATO;

OSSERVA

Il ricorrente contesta il diritto del creditore di procedere in via esecutiva adducendo l'impignorabilità della retribuzione in quanto di importo inferiore al trattamento minimo vitale ammontante ad oggi ad € 502,39.

Si è costituito il creditore procedente contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendo il rigetto della domanda di sospensione.

Ciò posto l'opposizione non appare fondata e non sembrano sussistere i gravi motivi per disporre la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 c.p.c..

Infatti la legge non stabilisce l'impignorabilità delle retribuzioni, né stabilisce un trattamento minimo vitale impignorabile per legge.

L'art. 545 c.p.c. a tutela del lavoratore stabilisce soltanto la limitazione del pignoramento della retribuzione nella misura di un quinto del suo ammontare. Regime diverso vale per le pensioni, che però non rientrano nell'oggetto della fattispecie per cui è stata sollevata l'opposizione.

A ciò si aggiungono le pronunce della Corte Costituzionale, sentenza n. 248/15 e ancor più recentemente ordinanza n. 70 del 5 aprile 2016, che in definitiva ha ribadito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 IV comma c.p.c. in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia.

Per le ragioni esposte, quindi, non sussistono le condizioni previste dall'art. 624 c.p.c. per l'emissione di un provvedimento di sospensione della procedura esecutiva.

In ragione della particolarità della questione sollevata, e delle novità giurisprudenziali intervenute nelle more del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

assegna termine perentorio fino al 15 novembre 2016 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis o altri se previsti, ridotti alla metà;

compensa tra le parti le spese del procedimento.

E per la prosecuzione del giudizio di esecuzione rinvia all'udienza del 6 dicembre 2016 h 9,00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo 16 agosto 2016

***Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Elvira Mauceri***

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*